

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE BADOLATO
Patrocinante in Cassazione
Piazza Cinque Giornate, n. 6
20129 Milano.
Tel.(02) 5457743 - Cell.(339) 1241161 Fax (02) 54130759
E-Mail: badolatoavvgiuseppe@tin.it

D.CHE COSA BISOGNA FARE QUANDO SI RITIENE DI AVERE SUBITO UN DANNO ALLA PERSONA DA UN OSPEDALE O DA UN MEDICO?

R. Per prima cosa chiedere le copie conformi all'originale delle cartelle cliniche e di tutto il materiale sanitario che riguarda la vicenda sanitaria di un paziente e/o del Familiare.

D.CHE COSA È LA CARTELLA CLINICA?

R. La cartella clinica è **un atto pubblico** ed è il documento o la somma dei documenti che comprendono le informazioni necessarie ad esaminare il percorso diagnostico-terapeutico di un paziente e che permette ai sanitari di determinare le cure più appropriate da somministrare al paziente. La cartella clinica viene utilizzata presso tutti i presidi sanitari (Ospedali, Case di Cura e Centri di Ricovero). La Cartella Clinica deve essere completa, poiché devono essere indicati gli esami fatti e il loro risultato, i farmaci somministrati, gl'interventi subiti, l'andamento del decorso postoperatorio e i parametri vitali.

Il Cittadino/ Paziente ha il diritto di chiederne una copia completa dopo la dimissione.

D.IN CASO DI "MANOMISSIONE" DELLA CARTELLA CLINICA QUAL È IL REATO IN CAPO ALL'AUTORE?

R.L'Alterazione della Cartella Clinica è un reato molto grave e punisce il suo autore ai sensi dell'art 476 Codice Penale.

D. E' POSSIBILE RILEVARE UNA MANOMISSIONE DELLA CARTELLA CLINICA?

R.Da un attento esame tra Medico legale, Specialista e Avvocato, Le manomissioni e/o alterazioni vengono alla luce.

D.QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SANITARI IN TEMA DI " TENUTA DELLA CARTELLA CLINICA"?

R. Gli Operatori sanitari devono compilare la cartella quotidianamente, facilitare l'identificazione dei soggetti responsabili apponendo firme leggibili e timbri, procedere ad un'anamnesi completa, etc..

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE BADOLATO
Patrocinante in Cassazione
Piazza Cinque Giornate, n. 6
20129 Milano.
Tel.(02) 5457743 - Cell.(339) 1241161 Fax (02) 54130759
E-Mail: badolatoavvgiuseppe@tin.it

D.CHI È IL RESPONSABILE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CARTELLA CLINICA IN PENDENZA DI RICOVERO?

R.Il responsabile della compilazione, della conservazione e della buona tenuta della cartella clinica è il Primario del reparto.

D. IN QUANTO TEMPO L'OSPEDALE È TENUTO A CONSEGNARE LA CARTELLA CLINICA?

R.Entro **sette** giorni dalla richiesta formulata per iscritto dagli aventi diritto, la direzione sanitaria dell'Ospedale e/o della Casa di Cura deve fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, possibilmente in formato elettronico; e eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine **massimo di trenta giorni** dalla presentazione della suddetta richiesta.

D.IN CASO DI AUTOPSIA COME SI DEVE COMPORTARE IL FAMILIARE DELLA PERSONA DECEDUTA?

R.Il Familiare della persona deceduta, prima che l'Ospedale proceda con l'Autopsia, deve presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria (Posto di Polizia, Carabinieri o Pubblico Ministero) e nominare un proprio Medico Legale che assista all'esame autoptico (Autopsia).

D. QUANTO DURA UNA CAUSA?

R.Mediamente 3 anni.

D. NEL CASO DI PRESUNTA RESPONSABILITA' MEDICA, QUALI SONO LE FIGURE CHE ACCERTANO SE VI È RESPONSABILITA' DEL/I SANITARI CURANTI E/O DELL'OSPEDALE?

R. In tema di presunta responsabilità medica le figure professionali sono 3: Medico Legale, Specialista nella branca interessata (ad esempio Chirurgia, Ortopedia, Cardiochirurgia, Ginecologia etc..)